ACCORDO TRA ENTI EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E ASPETTI CORRELATI PER IL TAVOLO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DEL POLESINE

TRA

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, con sede in Padova, via VIII febbraio n.2, cap. 35122 - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 (di seguito indicata come "Università") rappresentata pro tempore dal Direttore Prof. Egidio Robusto, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/05/2023

E

Il Comune di Rovigo , (di seguito indicato anche come "Comune" o "Ente") con sede legale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n.1, c.f. 00192630291 legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Valeria Orna, in qualità di Dirigente Settore Politiche Sociali e per la Famiglia – Politiche per la Casa – Politiche del Lavoro Volontariato – Pari Opportunità – Sussidiarietà ed Associazionismo – Istruzione Università – Sport e Politiche Giovanili la quale interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunali n. del :

Premesso che

a) il Comune di Rovigo è l'ente capofila del coordinamento pedagogico territoriale del Polesine, istituito con Decreto Dirigenziale 40 del 31/08/2020, che opera tra l'altro nei settori della prima infanzia, dell'educazione e dell'istruzione e nell'ambio del CPT suddetto è interessato alla realizzazione di un percorso di formazione per educatori e soggetti impegnati nei servizi alla prima infanzia;
b) l'Università e in particolare il Dipartimento FISPPA è interessato ad approfondire i temi dei servizi alla prima infanzia e della formazione degli educatori della prima infanzia;
c) i due Enti hanno già collaborato fruttuosamente in passato per attività di ricerca-formazione in ambito pedagogico

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento dell'attività di ricerca - formazione dedicata ai coordinatori dei servizi della prima infanzia, di formazione per educatori e insegnanti dei servizi per l'infanzia e di organizzazione di un convegno internazionale nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale di Rovigo, che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A e B e che verrà attuata secondo gli impegni delle parti previsti nei successivi articoli 4 e 5. Tale attività di interesse pubblico rientra tra le finalità istituzionali degli enti coinvolti.
Il presente accordo stabilisce quindi la reale divisione dei compiti e responsabilità.
I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori ai sensi del successivo art. 10 è da considerarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.
Il ricorso all'accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati Membri.

Art. 3 – Responsabile Scientifica
La responsabilità scientifica per l'Università è in capo alla Prof.ssa Emilia Restiglian e per il Comune di Rovigo la referente è individuata nel soggetto che ricopre il ruolo di coordinatrice pedagogica.

Art. 4 - Impegni dell'Università
L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel piano delle attività allegato e consegnerà il report delle attività svolte e dei risultati conseguiti, previsto al successivo art.7

Art. 5 - Impegni del Comune di Rovigo

In riferimento al Decreto Legislativo 65/2017, in attuazione della Legge Delega n.107/2015 spetta agli enti locali realizzare attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio, nonché attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati.

Il Comune, in quanto ente capofila del coordinamento pedagogico territoriale del Polesine, si impegna a collaborare per garantire il supporto logistico e organizzativo alle azioni formative e laboratoriali relative al percorso di ricerca-formazione per educatori e soggetti impegnati nei servizi alla prima infanzia.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e l'Ente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell'Ente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Comune di Rovigo analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 – Risultati e pubblicazioni

1. Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, la Referente responsabile scientifica Prof.ssa Emilia Restiglian consegnerà al Comune di Rovigo il report delle attività svolte e dei risultati conseguiti, mediante invio di un documento elettronico sottoscritto e consegnato con posta certificata all'indirizzo del Comune di Rovigo.
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte di ciascuno dei due Enti menzionando l'accordo e l'apporto dell'altro Ente.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

1. Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente accordo e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente accordo che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo

scopo dell'attività oggetto dell'accordo.

3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
 a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente accordo;
 b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
 c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
 d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
 e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 9 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/informativa-privacy)
3. Il referente privacy per l'Università è la Professoressa Emilia Restiglian, per l'Ente è il Dirigente del Settore Istruzione delegato dal titolare del trattamento dei dati Dott.ssa Valeria Orna.
4. Con riferimento ai dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente accordo, il Comune di Rovigo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'Università Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e alle condizioni indicate nell'atto di "Nomina del Responsabile del trattamento dei dati", che è parte integrante del presente accordo. (Allegato C).

Art. 10 - Finanziamento

1. Il Comune di Rovigo verserà all'Università la somma massima di euro 19557,21 (diciannovemilacinquecentocinquantasette/21) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetta a rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n. 0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.
2. La somma sarà erogata in un'unica soluzione al termine del presente accordo, a seguito della presentazione a parte dell'Università della relazione finale sulle attività svolte e i risultati raggiunti entro dicembre 2023, previa emissione di nota di addebito.

Art. 11 - Durata

1. L'accordo ha validità e durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/12/2023, esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. (Foro di Rovigo).

Art 13 – Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 giorni.
Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell'Ente la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dal Comune di Rovigo.

Art.15 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Art. 16– Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso
L'accordo è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n.131/1986.

Art 17 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente accordo saranno inviate a:

- per l'Università: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it oppure ricerca.fisppa@unipd.it e in cc a emilia.restiglian@unipd.it e luca.agostinetto@unipd.it
- per il Comune: comunerovigo@legalmail.it; serviziscolastici.comune.rovigo@pecveneto.it; istruzione@comune.rovigo.it; coordinatricepedagogicanidi@comune.rovigo.it

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990. Letto, confermato e sottoscritto.

Università degli studi di Padova	Comune di Rovigo
Dip. di Filosofia Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata	Unità Istruzione
Il Direttore del Dipartimento - Prof. Egidio Robusto	La dirigente di Settore
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Allegati:

A) Piano delle Attività

B) Piano finanziario

C) Nomina responsabile trattamento dati personali